

**Costituzione di un Osservatorio permanente sul funzionamento delle Scuole di specializzazione per le professioni legali.**  
(Deliberazione del 24 luglio 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 luglio 2002, ha adottato la seguente delibera:

«1) Sul tema delle Scuole di specializzazione per le professioni legali il Consiglio superiore della magistratura si è già pronunciato in diverse occasioni. Si richiamano in particolare, in questa sede: il parere concernente lo schema di decreto legislativo "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali", deliberato nella seduta del 7 ottobre 1997; il parere del 18 novembre 1999 sullo schema di regolamento interministeriale concernente "Istituzione ed organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali"; la deliberazione dell'11 maggio 2000 recante "Individuazione di procedura e criteri per la scelta dei magistrati chiamati a partecipare alla attività delle Scuole di specializzazione per le professioni legali"; il parere del 7 novembre 2001 sullo schema di decreto ministeriale recante "Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114 della legge 15 maggio 1997, n. 127"; la risoluzione del 21 novembre 2001 recante "Convenzione con le Scuole di specializzazione per le professioni legali - limiti e condizioni"; la circolare del 22 febbraio 2002 in materia di autorizzazione agli incarichi didattici conferiti ai magistrati nell'ambito dei corsi attivati dalle Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Nell'ambito delle attività realizzate da questo Consiglio in relazione alle Scuole di specializzazione per le professioni legali, sono stati promossi dalle Commissioni Sesta e Nona una serie di incontri con le categorie interessate (tra rappresentanze del C.S.M., del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio nazionale del Notariato, del CUN, delle Scuole per le professioni legali, ed in particolare con i magistrati componenti dei Consigli Direttivi delle Scuole di specializzazione) al fine di esaminare lo stato e la potenziale funzionalità della normativa prima dell'inizio dell'attività delle Scuole (incontro del 22 giugno 2001), nonché per monitorare il funzionamento delle stesse dopo l'inizio delle attività (incontri tenutisi in Roma il 15 febbraio, il 16 marzo ed il 17 maggio 2002). Di particolare rilievo in questo ambito è stato il ruolo della Nona Commissione che, a partire dalla sua specifica competenza in materia di formazione, ha partecipato alla ideazione e alla organizzazione degli incontri.

2) All'esito dei predetti incontri, ed in particolare dell'ultimo, è emersa l'opportunità di intervenire, da parte del Consiglio superiore della magistratura, su due livelli ben determinati.

Da un lato è emersa, infatti, la necessità di rendere permanente il confronto tra tutte le componenti interessate alla nuova realtà attraverso la creazione di un Osservatorio permanente sul funzionamento delle Scuole per le professioni legali forensi; detta iniziativa risponde all'opportunità di "istituzionalizzare" un'attività di confronto che già di fatto il Consiglio ha realizzato attraverso gli incontri citati in precedenza.

La finalità specifica dell'Osservatorio è quella di istituire un campo di verifica e di interventi su una serie di questioni quali la ricognizione degli statuti delle Scuole, i sistemi di reclutamento dei docenti, le scelte didattiche e formative compiute dalle diverse Scuole, l'analisi dei risultati conseguiti, le relazioni intercorrenti tra la formazione impartita nelle Scuole e la formazione permanente della magistratura e delle professioni forensi.

Essendo l'Osservatorio un organismo comune e paritetico, l'individuazione della sua struttura e dei suoi compiti dovrà avvenire in forza di un accordo tra i rappresentanti del C.S.M., del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio Nazionale del Notariato e dell'Università. L'accordo potrà essere conseguito sulla base di una convenzione stipulata da rappresentanti del C.S.M., del Consiglio Nazionale Forense, del Consiglio Nazionale del Notariato e dell'Università, investiti di apposito mandato, e successivamente ratificata dai medesimi organismi o, in alternativa, sulla base di una proposta proveniente da uno dei soggetti interessati cui gli altri aderiscono al termine di una procedura comune.

3) Per quanto concerne la composizione dell'Osservatorio, si indica come soluzione possibile la presenza in esso di due o più rappresentanti delle seguenti istituzioni: C.S.M., Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale del Notariato ed Università.

Tra i rappresentanti del Consiglio superiore dovranno esservi il Presidente della Sesta Commissione, in virtù della competenza specifica di detta Commissione a suggerire possibili aspetti di

riforma nella disciplina e nel funzionamento delle Scuole, nonché il Presidente della Nona Commissione, per la competenza specifica in materia di formazione professionale dei magistrati, anche ai fini di un coordinamento tra la formazione pre-concorsuale e la formazione iniziale degli uditori giudiziari.

4) Dall'altro lato appare opportuno segnalare al Ministro della giustizia, nell'ambito delle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura di cui all'art. 10, Legge 24 marzo 1958, n. 195, alcuni problemi concernenti le Scuole di specializzazione, emersi nel corso dei suindicati incontri, per i quali si rendono necessari opportuni ed adeguati interventi normativi. Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti problematiche.

a) Attribuzione di un valore legale del titolo conseguito presso le Scuole per le professioni legali nel quadro dei meccanismi di accesso alle professioni di avvocato, magistrato e notaio.

Per gli aspiranti magistrati in particolare il quadro normativo appare abbastanza confuso, in quanto la legge 127/97, all'art. 17, prevedeva che le Scuole di specializzazione costituissero condizione per presentarsi al concorso per uditore giudiziario; successivamente il decreto 17 novembre 1997, n. 398 ha disposto l'inserimento, tra le prove d'esame, di una prova preselettiva realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati, prevedendo che da tale prova fossero esonerati i possessori del diploma della scuola di specializzazione. In seguito la legge 48/2001 ha soppresso le prove preselettive, ma in una norma transitoria (art. 22) ha previsto che qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati con l'utilizzo dei correttori esterni, si possa fare ancora ricorso alle prove preselettive nell'ambito dei tre concorsi finalizzati a reclutare mille nuovi magistrati e a coprire le vacanze esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge.

Il ruolo delle Scuole di specializzazione ed in particolare il valore del diploma conseguito presso le stesse dovrà, poi, essere nuovamente definito alla luce della riforma dell'ordinamento giudiziario in corso di studio da parte del Governo, ed, in particolare, della disciplina dell'accesso al concorso per uditore giudiziario: nonostante nel testo originario del disegno di legge delega per la modifica dell'ordinamento giudiziario non vi sia alcun cenno alle Scuole di specializzazione in relazione alla disciplina dell'accesso al concorso per uditore giudiziario, il Ministro della giustizia, nel corso dell'Assemblea Plenaria del 10 aprile 2002, si è impegnato a studiare una forma di coordinamento tra la riforma delle condizioni di accesso al concorso e la frequenza delle Scuole di specializzazione.

Per quanto concerne gli aspiranti avvocati l'articolo 17, comma 114, della Legge n. 127 del 1997 si limita a prevedere che il diploma sia semplicemente titolo valutabile ai fini del computo del periodo di pratica.

Con decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 si è stabilito che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali sia valutato, ai fini del compimento della pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio, per un anno. Questa situazione normativa meriterebbe, però, un adeguato approfondimento, alla luce soprattutto dell'attività formativa delle Scuole di preparazione professionale, istituite e gestite da alcuni Consigli dell'Ordine degli avvocati, nonché dell'esigenza imprescindibile che gli aspiranti avvocati svolgano un congruo periodo di pratica presso uno studio legale.

b) Durata dei corsi presso le Scuole per le professioni legali.

Con l'art. 17 della L. 13 febbraio 2001 n. 48 è stato aggiunto il comma 2bis del d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, che prevede che la durata delle Scuole di specializzazione sia fissata in due anni per coloro che conseguano la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e sia fissata in un anno per coloro che conseguano la laurea secondo i nuovi ordinamenti didattici.

Con il citato decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 si è stabilito che il diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali sia valutato, ai fini del compimento della pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio, per un anno.

Le conseguenze che l'attuale stato della normativa comportano sono così riassumibili:

- nel periodo intermedio si prospetta un mancato coordinamento tra la durata biennale delle Scuole di specializzazione ed il regolare espletamento dei concorsi per uditore giudiziario, con conseguente disincentivazione in questa fase alla frequenza delle Scuole, essendo in via di espletamento i tre concorsi per uditore giudiziario previsti nella fase transitoria;

- decorsa detta fase transitoria, si porrà il problema del difficile contemperamento tra la durata

annuale delle Scuole di specializzazione e le esigenze di completamento della formazione teorica e pratica (*stages* presso uffici giudiziari e studi professionali), in particolare con riferimento alla pratica (insostituibile) presso gli studi legali, per la quale un periodo di sei mesi sarebbe del tutto insufficiente.

Alla luce delle superiori osservazioni si deve segnalare:

- la necessità, per l'avvenire, di un più stretto coordinamento tra le Scuole, il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministero della giustizia affinché vengano banditi con regolarità e congrua programmazione, rispetto ai corsi attivati presso le Scuole, i concorsi per uditore giudiziario;

- l'opportunità di valutare la congruità della scelta della durata annuale delle Scuole, necessitata dalla riforma universitaria, e di un complessivo ripensamento della scansione temporale della formazione universitaria e post-universitaria per gli aspiranti alle tre professioni (magistrato, notaio ed avvocato), in un adeguato contemperamento tra esigenze di adeguata formazione pre-concorsuale e ragionevolezza dei tempi di accesso al lavoro soprattutto a tutela dei meno abbienti.

c) Studio di possibili forme di integrazione funzionale tra strutture destinate a restare diverse (le Scuole forensi e le Scuole del notariato organizzate e gestite dai rispettivi ordini e le Scuole pubbliche per le professioni legali) e verifica degli strumenti giuridici utilizzabili ai fini di una positiva integrazione tra intervento pubblico ed iniziative degli organismi professionali nel settore della formazione dei giovani laureati aspiranti all'esercizio delle professioni legali.

Deve essere, quindi, segnalata al Ministro della giustizia l'opportunità di studiare e prevedere, quindi, un rapporto istituzionale tra le diverse Scuole di specializzazione, vale a dire tra le Scuole di specializzazione per le professioni legali, le Scuole forensi e le Scuole del notariato.

Il Consiglio, pertanto

d e l i b e r a

1) la costituzione di un Osservatorio permanente sul funzionamento delle Scuole per le professioni legali forensi con le forme in precedenza indicate;

2) di segnalare al Ministro della giustizia l'opportunità di promuovere adeguati interventi normativi per risolvere alcuni problemi delle Scuole di specializzazione, per i quali si rendono necessari opportuni ed adeguati interventi normativi, e segnatamente:

- sul tema dell'attribuzione di un valore legale del titolo conseguito presso le Scuole per le professioni legali nel quadro dei meccanismi di accesso alle professioni di avvocato, magistrato e notaio;

- sulla durata dei corsi presso le Scuole per le professioni legali;

- sullo studio di possibili forme di integrazione funzionale tra le Scuole forensi e le Scuole del notariato organizzate e gestite dai rispettivi ordini e le Scuole pubbliche per le professioni legali ed alla verifica degli strumenti giuridici utilizzabili ai fini di una positiva integrazione tra intervento pubblico ed iniziative degli organismi professionali nel settore della formazione dei giovani laureati aspiranti all'esercizio delle professioni legali;

3) di segnalare al Ministro della Giustizia l'opportunità di prevedere un rapporto istituzionale tra le diverse Scuole di specializzazione, vale a dire tra le Scuole di specializzazione per le professioni legali, le Scuole forensi e le Scuole del notariato.»